

## LA CONDIZIONE DELLA DONNA NELLA SOCIETÀ ROMANA

### La famiglia

Con il termine *familia* i Romani indicavano l'insieme delle persone che vivevano nella stessa abitazione, sotto l'autorità di un *paterfamilias* («padre di famiglia»). Ne facevano parte, quindi, la moglie (*uxor* e *mater familias*), i figli (*liberi*), gli schiavi (*servi*), i liberti (*liberti*) e i clienti (*clientes*). I Romani ebbero una grande considerazione dell'istituzione della famiglia, che aveva il compito di educare i giovani al culto della disciplina, dell'austerità e dell'amor patrio.

### Padre, madre e figli

Il *paterfamilias* aveva poteri assoluti, per natura su figli e nipoti, per diritto su moglie e schiavi; questa autorità era chiamata *patria potestas* e gli conferiva diritto di vita e di morte sui figli, anche se maggiorenni, e sugli schiavi. Con il passare del tempo, l'istituto della *patria potestas* andò perdendo parte della sua importanza. Per questo fu introdotta la pratica dell'*emancipatio*, che consisteva nella liberazione di un figlio dal potere del padre (da *e/ex*, «da», e *manus*, «mano»). La *materfamilias* era tenuta in grande onore e aveva compiti ben precisi: il governo della casa, il controllo sul lavoro delle ancelle e l'educazione dei figli. Partecipava a ricevimenti e banchetti ed era libera di uscire per fare acquisti o visite. I *liberi* dovevano essere riconosciuti dal *paterfamilias*, che, per fare questo, sollevava il neonato da terra (*tollere* o *suscipere filium*); se invece voleva rifiutarlo, lo lasciava a terra facendolo esporre (*exponere*), o abbandonandolo in qualche luogo pubblico dove qualcuno potesse raccoglierlo e allevarlo come figlio o come schiavo. Nel giorno solenne della cerimonia della purificazione (*dies lustricus*), di solito nove giorni dopo la nascita, il neonato riceveva dei piccoli doni e un grande ciondolo, da appendere al collo, la *bulla*; contenente degli amuleti e delle formule magiche che avrebbero dovuto proteggere il bambino dalla cattiva sorte. La *bulla* veniva tolta ai ragazzi quando vestivano la toga virile, intorno ai sedici anni, alle ragazze al momento delle nozze.

I maschi liberi avevano tre nomi (*tria nomina*): il *praenomen*, nome di battesimo, il *nomen*, cioè il nome della *gens* di appartenenza (la *gens* era costituita da un gruppo di famiglie legate da un antenato comune) e il *cognomen*, cioè il soprannome. Le donne invece avevano solo il nome della *gens* declinato al femminile.

### Servi e clientes

I *servi* svolgevano varie mansioni all'interno della *familia*: alcuni lavoravano i campi, altri si occupavano della cucina, altri ancora si dedicavano all'istruzione dei bambini. Il trattamento degli schiavi variava a seconda degli incarichi loro affidati: quelli più colti erano trattati umanamente e amichevolmente, quelli addetti ai servizi più umili in modo molto più duro e severo. Con il tempo la loro condizione andò migliorando. Costoro diventavano così dei liberti, «schiavi liberati», e l'atto della liberazione era chiamato *manumissio* («manomissione, liberazione»).

I *clientes* erano uomini liberi che vivevano sotto la protezione del *paterfamilias*, che, in qualità di *patronus*, aveva il compito di difendere i loro interessi e concedere aiuti economici. Da parte sua il cliente doveva recarsi nei giorni feriali, di buon mattino, a riverire il *patronus*, recando con sé anche qualche dono; prassi voleva che in queste occasioni esponesse i propri bisogni, ricevendo in cambio una sportula, un canestro pieno di viveri, poi sostituito da una somma di denaro.

## Il matrimonio

La *familia* si fondava sull'istituto del *matrimonium* («matrimonio»), che si contraeva in tre modi: *per confarreationem*, *per coemptionem* o *per usum*. Il primo modo era proprio delle famiglie patrizie: i due sposi si presentavano di fronte al *pontifex maximus* («pontefice massimo»), al *flamen Dialis* («sacerdote di Giove») e a dieci testimoni, davanti ai quali lo sposo e il padre della sposa firmavano un vero e proprio contratto di matrimonio, dividendosi una focaccia di farro, da cui deriva il nome di *confarreatio*. Un'amica di famiglia, sposata e di indubbia onestà, detta *pronuba*, univa le destre degli sposi che si promettevano fedeltà e amore.

Il secondo modo, invece, proprio dei plebei, consisteva in una vera e propria compravendita della sposa da parte del marito: il termine *coemptio* significa, infatti, «acquisto».

Infine l'*usus* si verificava quando due fidanzati, che avevano convissuto per almeno un anno, potevano considerarsi regolarmente sposati.

Dopo il rito nuziale seguiva un banchetto (*cena nuptialis*) che durava fino a tarda sera. Al termine, lo sposo simulava il rapimento della sposa a ricordo dell'episodio del ratto delle Sabine, quindi si avviava da solo verso casa. La fanciulla, vestita di bianco, con il capo coperto dal *flammeum*, un velo arancione, veniva accompagnata in corteo dalla casa paterna alla dimora del marito tra scherzi, motteggi e canti (*deductio*, «trasferimento»). Non poteva mancare il canto corale dell'imeneo (*hymenaeus*), che invocava la protezione del dio delle none, Hymenaeus, e augurava agli sposi la felicità. Giunta dinanzi alla casa del marito, la sposa ungeva di olio e di grasso i cardini della porta d'ingresso, quindi lo sposo si affacciava e domandava: «Chi sei donna? Come ti chiami?» e la sposa rispondeva *Ubi tu Gaius ibi ego Gaia*. Veniva infine sollevata in braccio e portata al di là della soglia, dove lo sposo la deponeva sul letto matrimoniale.

A Roma era anche ammessa la possibilità di divorziare (*dimittere uxorem e matrimonio; divortium facere cum marito/cum uxore*) e di risposarsi. Il termine *divortium* («divorzio») è costituito da *dis-*, che indica separazione, e *vorto* («volgo da un'altra parte»), a indicare che ciò avveniva quando i due sposi prendevano vie diverse; la pratica non prevedeva particolari formalità. Quando essa avveniva per volontà di un solo coniuge, il divorzio era chiamato *repudium* («ripudio»). Una legge attribuita dalla tradizione al primo re di Roma vietava alle donne di divorziare, mentre consentiva ai mariti di ripudiare la moglie solo per determinati motivi: adulterio, avvelenamento dei figli e sottrazione delle chiavi della can-tina per rubare il vino. Se il marito cacciava la moglie per altri motivi, veniva punito con la confisca dei beni. Con il tempo le norme sul divorzio divennero più permissive: le donne potevano ripudiare il marito in caso di adulterio, per la presenza di una concubina nella casa e per il tentativo di farle prostituire.

### Valerio Massimo

*Vini usus olim Romanis feminis ignotus fuit, ne scilicet in aliquod decus prolaberentur. [...] (Egnatius Micenus) uxorem, quod vinum bibisset, fusti percussam interēmit, idque factum non accusatore tantum sed etiam reprehensore caruit, unoquoque existimante optimo illam exemplum violatae sobrietati poenas pependisse.*

L'uso del vino una volta era sconosciuto alle donne romane per evitare che si lasciassero andare a qualche gesto indecoroso. [...] Egnazio Miceno uccise la moglie a frustate perché aveva bevuto del vino; e per questo fatto non solo non fu accusato, ma neppure biasimato, poiché tutti giudicarono che ella fosse stata punita nel modo più esemplare per la violazione della sobrietà.

## Il *mos maiorum*

L'espressione *mos maiorum* indica l'insieme delle idee, dei valori, delle credenze religiose e delle usanze trasmesse dalle generazioni passate, come si evince dal suo significato letterale: costume degli avi. Il *mos maiorum* è un sistema di valori fondato sulla *virtus*, che si esplicita nelle qualità dell'uomo valoroso, forte nel fisico e dedito all'attività pratica, rispettoso delle leggi, dei genitori e degli dei.

### Le virtù civili e personali

Gli uomini che ricoprivano una carica pubblica, sia militare che politica, dovevano possedere tutte le più alte virtù civili e personali: la *pietas*, il rispetto degli obblighi e dei doveri che legano il cittadino alla patria, agli dei, ai genitori, agli amici; la *frugalitas*, la sobrietà di vita; la *fortitudo*, la forza d'animo, il coraggio, l'incorruccibilità; la *probitas* o l'*integritas*, l'onestà, il disinteresse, fondamentale per la correttezza dei rapporti privati e pubblici. Di notevole importanza erano anche la *gravitas*, cioè la serietà, la fermezza, il decoro, intesi come senso dell'onore e della dignità necessari al magistrato e al *civis* ideale; la *constantia*, la tenacia e la coerenza nel perseguitamento degli obiettivi prefissati.

### La crisi del *mos maiorum*

Negli ultimi decenni del periodo repubblicano, le virtù tradizionali entrarono in crisi: lo storico Sallustio (86-35 a.C.), in particolare, nell'opera *De Catilinae coniuratione*, in cui racconta del colpo di Stato attuato dal nobile decaduto Catilina, mette in luce la decadenza dei costumi del suo tempo, rimpiangendo la buona condotta degli uomini antichi. Egli racconta come ormai a Roma dominino l'*avaritia* («avidità, cupidigia di guadagno»), la *luxuria* («desiderio di lusso sfrenato») e l'*ambitio* («ambizione»), come gli onori siano conferiti solo ai peggiori e come tutto venga compiuto con la frode e con l'inganno. In un simile contesto, la storiografia viene presentata dall'autore come un'occupazione dignitosa e soprattutto utile alla società: essa, infatti, spinge i cittadini all'emulazione delle grandi imprese degli antenati e al recupero di quei valori che hanno fatto di Roma una grande potenza.

### Stato giuridico della donna nel diritto romano

Nell'antica Roma la condizione giuridica femminile fu sempre discriminata e inferiore rispetto a quella maschile, dato che le donne furono sempre escluse dal pieno godimento dei diritti riconosciuti agli uomini. Tale condizione di inferiorità veniva giustificata dai giuristi con la minor «fermezza» sia fisica che psichica delle donne, perché appartenenti, appunto, al cosiddetto «sesso debole». I termini del latino giuridico usati per designare la debolezza femminile sono di solito *infirmitas sexus*, *imbecillitas sexus/corporis* e *levitas animi*. *Infirmitas* e *imbecillitas* denotano nella loro accezione fondamentale la debolezza fisica dovuta al sesso, mentre la *levitas animi* designa specificamente l'instabilità del carattere e la volubilità dell'animo, considerate dagli antichi proprie del genere femminile; comunque la si consideri, dunque, sia dal punto di vista fisico che da quello intellettuale e psichico, l'appartenenza al sesso femminile dagli antichi giuristi è considerata di per sé causa di infermità e di invalidità, menomazione che rende le donne naturalmente incapaci di assolvere ai *virilia officia*, cioè ai compiti propri degli uomini. Proprio questo pregiudizio di debolezza della donna, da imputare ai *mores*, cioè a una radicata convinzione culturale, ha dettato quelle disposizioni normative che escludevano le femmine da una lunga serie di diritti e di attività riconosciute soltanto ai maschi.

Dal II sec. d.C., vengono riconosciuti alla donna romana maggiori diritti nell'ambito familiare e privato (Lex Iulia e Papia Poppea) – mai comunque in quello pubblico.

#### Le Leges Iuliae

Nel 18 a.C. viene approvata, su proposta di Augusto, la *lex Iulia de adulteriis coercendis*: essa stabiliva che fosse punito come *crimen* (vale a dire come delitto pubblico, perseguitabile su iniziativa di qualunque cittadino) qualsiasi rapporto sessuale al di fuori del matrimonio e del concubinato, eccezione fatta per quelli con le prostitute e con donne a queste equiparate. Ai padri era permesso di uccidere le figlie e i loro partner d'adulterio. I mariti potevano uccidere i partner in certe circostanze ed erano obbligati a divorziare dalle mogli adultere.

La *Lex Iulia de maritandis ordinibus* stabiliva che i cittadini maschi di età compresa tra i 25 e i 60 anni e le cittadine femmine di età compresa tra i 20 e i 50 anni dovevano sposarsi entro un determinato periodo di tempo. Chiunque non rispettasse questa legge veniva punito con sanzioni finanziarie.

#### La Lex Papia Poppea

Nel 9 d.C. l'imperatore Augusto, che voleva attuare una profonda riforma dei costumi da tempo in decadenza, fece proporre dai consoli M. Papio Mutilo e Q. Secondo Poppeo una legge che, a completamento della precedente Lex Iulia (18 a.C.), mirava a potenziare in tutto l'impero la moralità dei costumi e la natalità, al fine di garantire nuovi cittadini e soldati all'impero. La legge nel suo insieme concedeva molti privilegi ai coniugati con prole numerosa, mentre sanciva penalità ed esclusioni per i coniugati senza figli (*orbi*) o per i non coniugati. Ad esempio: i coniugati con figli avevano la precedenza nell'elezione alle cariche pubbliche; a Roma tre figli, in Italia quattro, cinque nelle province davano diritto alla dispensa dai *munera*, corrispondenti alle nostre tasse comunali. La donna libera, se madre di almeno tre figli (*ius trium liberorum*), veniva liberata dalla tutela, mentre la libera, madre di almeno quattro figli, era affrancata dalla tutela del patrono. Dal II sec. d.C. venne del tutto eliminata la tutela per le donne sposate. Innovative furono soprattutto le disposizioni relative alla capacità successoria, data l'importanza che le eredità avevano nella vita economica del tempo; infatti, in proporzione al numero dei figli, anche la donna poteva ereditare e amministrare il proprio patrimonio.

#### Le donne devono avere un tutore

Una donna, a livello giuridico, non può essere autonoma, ma deve avere un tutore maschile, che sia il padre, il marito o un fratello.

#### Cicerone, *Pro Murena*, 12,27

Nel 63 a.C. Cicerone nell'orazione in difesa del console e amico Licinio Murena, accusato di brogli elettorali, sostiene che già gli antenati (*maiores*) vollero che le donne fossero sottoposte a tutori a causa della loro presunta inferiorità.

*Mulieres omnes propter infirmitatem consilii maiores in tutorum potestate esse voluerunt.*

I nostri antenati vollero che le donne a causa della loro debolezza di giudizio fossero soggette alla potestà dei tutori.

Le donne sono escluse dagli *officia virilia*

Con le espressioni *officia virilia* o *munera masculorum* si intendono quelle attività, compiti e ruoli sociali che per legge potevano essere svolti solo dagli uomini in quanto maschi in possesso di piene capacità fisiche e psichiche. Sebbene nel passaggio dalla repubblica al principato la condizione giuridica della donna sia sotto alcuni aspetti migliorata alle donne fu sempre preclusa *propter sexus infirmitatem* («per la debolezza del loro sesso») la possibilità di adire le magistrature e di partecipare agli affari civili e pubblici.

Inoltre le donne non potevano:

- assumere la tutela dei propri o dei figli di altri;
- garantire il pagamento di un debito (*intercedere pro aliis*);
- denunciare qualcuno (*deferre aliquem*) per un reato;
- promuovere un'azione popolare.

E infine le donne non potevano testimoniare in tribunale, concludere un contratto a proprio nome, chiedere per prime il divorzio o la separazione dal marito.

Una signora in pubblico si copre fino ai piedi

Ma come doveva vestirsi una matrona romana? Per prima cosa doveva indossare una veste lunga fino ai piedi e probabilmente non mostrarsi in pubblico con la testa scoperta. Il poeta Orazio in una Satira ironizza sul fatto che l'abbigliamento imposto alle matrone renda impossibile anche solo intravvedere una parte scoperta del loro corpo, mentre Valerio Massimo riporta la notizia di una donna ripudiata dal marito per avere osato uscire di casa con la testa scoperta.

### Orazio, *Satirae*, 1, 2, 94-99

*Matronae praeter faciem nil cernere possis, cetera, ni Catia<sup>1</sup> est, demissa veste tegentis.*

*Si interdicta petes, vallo circumdata – nam te hoc facit insanum –, multae tibi tum officient res, custodes, lectica, ciniflones, parasitae, ad talos stola demissa et circumdata palla.*

Di una signora non altro che il viso hai la possibilità di vedere, a meno che non sia Cazia<sup>1</sup>, dato che (la signora) si copre con una lunga veste. E se tu cerchi di vedere le parti proibite, essendo circondata da una trincea – questo infatti ti fa impazzire – molte cose te lo impediscono: le guardie, la lettiga, le pettinatrici, le amiche intime, la stola lunga fino ai piedi e sulla stola la tunica.

1. Una "signora" nota per i suoi liberi costumi.

### Valerio Massimo

*(Sulpicius Gallus) uxorem dimisit quod eam capite aperto foris versatam cognovērat.*

Sulpicio Gallo ripudiò la moglie perché eravano venuti a sapere che lei era uscita a capo scoperto.

Una signora non tradisce il marito, pena la morte... ma lui può tradirla

Per gli antichi romani l'uxoricidio, cioè l'uccisione della moglie, era ammesso in caso di adulterio, ma era considerato normale che l'uomo tradisse la moglie.

**Aulo Gellio, *Noctes Atticae*, 10, 23, 5 (riferisce un discorso di Catone)**

*In adulterio uxorem tuam si prehendisses, sine iudicio impune necares; illa te, si adulterares, sive tu adulterarēre, digito non audēret contingēre, neque ius est.*

Se tu avessi colto tua moglie in flagrante adulterio, potresti, senza processo, ucciderla impunemente; al contrario, se fossi tu ad essere colto in adulterio, lei non oserebbe neppure toccarti con un dito: la legge non lo consente.